

# COMUNE DI ARQUA' PETRARCA

Provincia di Padova

--ooOoo--

ORIGINALE

N.	50
Del	21-12-2023

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Oggetto: **NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** nella sala consiliare presso la "*Foresteria Callegari*" di Via Castello nr. 6, per riunione di Consiglio. Eseguito l'appello risultano:

	Presenti/Assenti
CALLEGARO LUCA	P
SCHIVO ANDREA	P
CANDEO GIORGIO	P
LOREGGIAN LISA	P
SCHIVO GIANNI	P
TOFFOLON SUSANNA	P
PULITO ELISA	P
MAGAROTTO ENDRIO	A
PULITO IVO	P
MASIERO PIERLUIGI	P
ZANCANELLA GABRIELE	P

(P)resenti 10 (A)ssenti 1

Assessore esterno	BONELLO SARA	P
Assessore esterno	CALLEGARO GIANNI	P

Assiste alla seduta il DR. Battiston Michele **SEGRETARIO COMUNALE**.

Il Sig. SCHIVO ANDREA, in qualità di Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

CANDEO GIORGIO  
LOREGGIAN LISA  
ZANCANELLA GABRIELE

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata All'albo Pretorio comunale per la durata di 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Addi

N° \_\_\_\_\_ Registro atti pubblicati

Il Funzionario Incaricato  
Beatrice BRESSANIN

OGGETTO:	NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.
----------	---

**Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 22/12//2022 sono state approvate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 10,6 per mille regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione on incluse nelle sottostanti classificazioni
- 2) aliquota 5 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali
- 3) A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C02, C06 e C07;
- 4) aliquota 0,00 per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 5) aliquota 8,6 per mille per gli immobili concessi in comodato gratuito parenti in linea retta, entro il primo grado con contratto registrato
- 6) aliquota 10,6 per mille per gli immobili locati;
- 7) aliquota 10,6 per mille per le aree fabbricabili;
- 8) aliquota 8,6 per mille per le unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo D e categorie C01 e C03;
- 9) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- 10) aliquota 2,5 per mille per i fabbricati merce;
- 11) aliquota 0,0 per mille per i terreni agricoli.

**Visto** il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia

**Richiamato** il Decreto n. 172 del 7 luglio 2023, pubblicato in GU il 25 luglio, il MEF individuava le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto.

**Considerato che** con comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell'economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU

utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco).

**Visti:**

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma per l'anno 2023 delle aliquote IMU deliberate nell'anno 2022 e precisamente:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille con detrazione di €. 200,00;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati art. 1 comma 751 L. 160/2019;
- 4) immobili concessi in comodato gratuito parenti in linea retta, entro il primo grado con contratto registrato aliquota 8,6 per mille;
- 5) riduzione del 75% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia art. 1 comma 48 L. 178 del 30/12/2020.
- 6) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 e categorie C01 e C03 aliquota pari al 8,6 per mille;
- 7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 8) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
- 9) terreni agricoli: esenti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

### SI PROPONE

1. Di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024 così come approvate con propria precedente delibera di Consiglio Comunale nr. 60/2022:

<b>Aliquota/detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,5 %
Aliquota sulle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,86 %
Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	1,06 %
Aliquota ordinaria	1,06 %
Aliquota per abitazioni a disposizione	1,06 %
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D e categorie C01 e C03	0,86 %
Terreni agricoli	0,0 %
Aree fabbricabili	1,06 %
Immobili merce	esenti
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%
Detrazione per abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00.

2. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. di prendere atto, altresì, che la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:
  - la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
  - l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro – silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  - la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
  - riduzione del 62,5 % per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia art. 1 comma 48 L. 178 del 30/12/2020
  - esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati art. 1 comma 751 L. 160/2019;
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la su estesa proposta di deliberazione depositata agli atti nei termini previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

**Sentito** il Presidente del Consiglio il quale relaziona in merito all'argomento;

**Con** votazione resa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti	nr. 10 (dieci)
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto	nr. ---
Voti Favorevoli	nr. 10 (dieci)
Voti contrari	nr. ---

accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente del Consiglio;

### DELIBERA

\_ di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relazione.

**Successivamente** stante, l'urgenza di provvedere in merito con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:

**Con** votazione resa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti	nr. 10 (dieci)
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto	nr. ---
Voti Favorevoli	nr. 10 (dieci)
Voti contrari	nr. ---

accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente del Consiglio;

### DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
SCHIVO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BATTISTON MICHELE

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è:

- IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 134 comma 4 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267);
- DIVENUTA ESECUTIVA per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267) il \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Lionello Marco